



Bruxelles, 26.6.2020
COM(2020) 267 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, in riferimento all'adozione delle modifiche dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo

PROGETTO

DI DECISIONE N. .../... DEL COMITATO MISTO CE/ISOLE FÆRØER

del ... 2020

recante modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra¹, in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra ("l'accordo"), concerne il trattamento tariffario e le disposizioni particolari applicabili a determinate specie di pesci e prodotti della pesca immessi in libera circolazione nell'Unione europea oppure importati nelle isole Færøer. L'allegato del protocollo n. 1 indica i dazi doganali preferenziali e le altre condizioni applicabili alle importazioni nell'Unione europea di prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer.
- (2) Le isole Færøer hanno presentato una richiesta basata sull'articolo 36 dell'accordo, affinché i codici NC 0303 53 90 e 1604 13 90 siano aggiunti nell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo. L'Unione europea ritiene, dopo aver esaminato il mercato pertinente, che tali prodotti potrebbero essere importati nell'Unione in esenzione da dazi e senza limitazioni quantitative.
- (3) Il protocollo n. 4 dell'accordo contiene le disposizioni particolari applicabili alle importazioni di taluni prodotti agricoli diversi da quelli elencati nel protocollo n. 1.
- (4) A norma dell'articolo 1 del protocollo n. 4 dell'accordo l'Unione europea ha permesso inizialmente concessioni tariffarie per gli alimenti per pesci delle isole Færøer, per un contingente tariffario annuale in esenzione da dazi pari a 5 000 tonnellate. Tale contingente tariffario esente da dazi è stato modificato dalla decisione n. 2/98 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer², che lo ha aumentato a 10 000 tonnellate a partire dal 1° gennaio 2000, nonché dalla decisione n. 1/2007 del comitato misto CE/Danimarca-Isole Færøer³, che lo ha aumentato a 20 000 tonnellate e ha disposto che gli alimenti per pesci che beneficiano del regime d'importazione preferenziale non possono contenere glutine aggiunto.
- (5) Le isole Færøer hanno chiesto che il protocollo n. 4 dell'accordo venga modificato eliminando le limitazioni per il glutine aggiunto contenuto negli alimenti per pesci che beneficiano del trattamento preferenziale, dato che il glutine è diventato una materia prima essenziale nella composizione degli alimenti per pesci.
- (6) L'articolo 2 del protocollo n. 4 dell'accordo elenca le merci originarie dell'Unione europea contemplate nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, per le quali le isole Færøer non concedono un'esenzione da tariffe e dazi all'importazione nelle isole Færøer.

¹ GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

² GU L 263 del 26.9.1998, pag. 37.

³ GU L 275 del 19.10.2007, pag. 32.

(7) L'Unione europea ha chiesto che sia aperto un contingente tariffario esente da dazi per i codici NC 0204, 0206 80 99, 0206 90 99, 0210 90 11, 0210 90 60 ed ex 0210 90 90, elencati all'articolo 2 del protocollo n. 4. Le isole Færøer ritengono che possa essere concesso un contingente tariffario esente da dazi pari a 80 tonnellate di esportazioni per tali prodotti dell'Unione europea, con riserva di un periodo di transizione di tre anni con un contingente tariffario esente da dazi pari a 40 tonnellate.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i protocolli n. 1 e n. 4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella I dell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo è così modificata:

1) tra il codice NC 0303 50 98 e il codice NC 0303 60 11 è inserita la seguente riga:

"0303 90	53	--- Spratti (<i>Sprattus sprattus</i>):	0";	
-------------	----	---	-----	--

2) tra il codice NC 1604 12 99 e il codice NC 1604 19 sono inserite le seguenti righe:

"1604 13		-- Sardine, alacce e spratti		
		--- Sardine:		
1604 13 90		--- altri	0".	

Articolo 2

Il protocollo n. 4 dell'accordo è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

L'Unione europea concede ai prodotti originari delle e provenienti dalle isole Færøer i seguenti contingenti tariffari:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Contingenti tariffari (CT) in t
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	0	
0206 80 99			
0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate	0	
0210 90 11		0	
0210 90 19	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate	0	
0210 90 60	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate	0	
	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in	0	20

ex 1601	salamoia, secche o affumicate, disossate		
ex 1602	Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: — delle specie ovina e caprina Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: — delle specie ovina e caprina	0	
ex 2309 90 10 ex 2309 90 31 ex 2309 90 41	Alimenti per pesci	0	20 000

”;

2) è aggiunto il seguente articolo 3:

"Articolo 3

Le isole Færøer aprono i seguenti contingenti tariffari per i prodotti originari della e provenienti dall'Unione europea:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquot a dei dazi	Contingenti tariffari (CT) in t
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	0	
0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate	0	40 nel 2020, 2021 e 2022;
0210 90 11	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate	0	80 a partire dal 2023
0210 90 60	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate	0	
ex 0210 90 90	Frattaglie commestibili delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, delle specie ovina e caprina	0	

”;

3) l'allegato I è soppresso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il comitato misto

Il presidente